



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

[Ufficio federale delle assicurazioni sociali](#)

La rendita minima AVS/AI aumenta di 10 franchi

Berna, 14.10.2020 - In occasione della seduta del 14 ottobre 2020, il Consiglio federale ha deciso di adeguare a partire dal 1° gennaio 2021 le rendite AVS/AI all'attuale evoluzione dei prezzi e dei salari. La rendita minima AVS/AI passerà dunque a 1195 franchi al mese. Allo stesso tempo sono previsti adeguamenti nell'ambito dei contributi, delle prestazioni complementari e della previdenza professionale obbligatoria.

La rendita minima di vecchiaia passerà da 1185 a **1195** franchi al mese, quella massima da 2370 a **2390** (importi versati se la durata di contribuzione è completa). Nell'ambito delle prestazioni complementari all'AVS/AI, i nuovi importi annui destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale ammonteranno a **19 610** (attualmente 19 450) franchi per le persone sole, a **29 415** (attualmente 29 175) per le coppie sposate, a **10 260** franchi per i figli di età superiore agli 11 anni ed a **7200** franchi per quelli di età inferiore agli 11 anni.

Il contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa passerà da 496 a **500** franchi l'anno, il contributo minimo per l'AVS/AI facoltativa da 950 a **958**.

Il Consiglio federale verifica di regola ogni due anni se sia opportuno adeguare le rendite AVS/AI. La decisione poggia sulla raccomandazione della Commissione federale AVS/AI e si fonda sulla media aritmetica tra l'indice dei prezzi e quello dei salari (indice misto). Il Consiglio federale ha adeguato le rendite l'ultima volta nel 2019, portando l'importo della rendita minima AVS/AI a 1185 franchi.

Spese supplementari per l'aumento delle rendite

L'adeguamento delle rendite comporterà un aumento delle spese pari a circa 441 milioni di franchi, 390 milioni per l'AVS, di cui 79 a carico della Confederazione (20,20 % delle uscite), e 51 milioni per l'AI (senza ripercussioni per la Confederazione, poiché il contributo federale all'AI non corrisponde a una percentuale delle uscite dell'assicurazione). L'adeguamento delle prestazioni complementari costerà 1,4 milioni di franchi alla Confederazione e 0,8 milioni ai Cantoni.

Adeguamento degli importi limite nella previdenza professionale

Nella previdenza professionale obbligatoria, la deduzione di coordinamento salirà da 24 885 a **25 095** franchi, la soglia d'entrata da 21 330 a **21 510** franchi. La deduzione fiscale massima ammessa nell'ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) passerà a **6883** franchi (attualmente 6826) per le persone che hanno un secondo pilastro e a **34 416** franchi (attualmente 34 128) per le persone che non dispongono di un secondo pilastro. Anche questi adeguamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2021

Indirizzo cui rivolgere domande

Settore Comunicazione
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
kommunikation@bsv.admin.ch
+41 58 462 77 11 

Documenti

[□ Tabelle riassuntiva : importi validi dal 1o gennaio 2021](#) (PDF, 194 kB)

[□ Testi di ordinanza e commenti](#) (PDF, 517 kB)

Publicato da

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
<http://www.ufas.admin.ch>

Dipartimento federale dell'interno
<http://www.edi.admin.ch>

Il Consiglio federale
<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html>

Ultima modifica 07.09.2006